

PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO

Provvedimento n. 23506

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (di seguito, anche "SSCN"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, che si occupa della gestione di squadre di calcio, nell'esercizio chiuso il 30 giugno 2011 ha realizzato un fatturato pari a circa 131 milioni di euro.

2. Deutsche Bank S.p.A. (di seguito, anche "DB"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. Dall'ultimo bilancio disponibile relativo al 2010, la società, esercente attività bancaria e finanziaria, ha realizzato un fatturato pari a circa 2.550 milioni di euro, calcolato applicando in via analogica i criteri vigenti in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, nella misura del 10% del totale attivo dello stato patrimoniale.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nella diffusione, tramite i siti *internet* di SSCN e di DB, di due messaggi relativi alla "*Campagna abbonamenti della SSC Napoli stagione calcistica 2011-2012*" nei quali si prospetta, tra l'altro, la possibilità di acquistare abbonamenti avvalendosi di finanziamenti erogati da Prestitempo, divisione del gruppo Deutsche Bank.

4. In particolare, oggetto della segnalazione di un consumatore pervenuta nell'agosto 2011, è il messaggio pubblicitario presente all'indirizzo *internet* <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx>. Da questa pagina, tramite i *link* "*stagione*" e "*campagna abbonamenti*" si è diretti alla pagina con indirizzo <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx?content=1&root=3445>, relativa alla "*Campagna abbonamenti della SSC Napoli stagione calcistica 2011-2012*". Alla descrizione delle caratteristiche e delle tariffe degli abbonamenti calcistici fa seguito un paragrafo intitolato "*Finanziamento*", dove si legge che "*La SSC Napoli informa che anche quest'anno la campagna abbonamenti del Napoli è arricchita da una preziosa iniziativa: l'abbonamento può essere finanziato in 12 mesi "a tasso zero" (Tan 0% e Taeg Massimo 29,09%), grazie all'iniziativa realizzata in collaborazione con Prestitempo*". Successivamente si informa il consumatore che Prestitempo è una divisione del gruppo Deutsche Bank specializzata nel credito al consumo, e si descrivono le procedure per richiedere il finanziamento.

5. A seguire, viene esposta una "*Tabella del finanziamento*" (riportata qui in FIG. 1), nella quale si indica l'ammontare delle singole rate per le otto tipologie di abbonamento finanziabili (cinque per l'abbonamento intero, tre per l'abbonamento ridotto). Sotto la tabella vengono forniti ulteriori dettagli sulle componenti economiche del finanziamento, tra le quali il numero di rate (12), il TAEG massimo del 29,09% e le spese mensili di incasso rata a mezzo RID pari a 1,5 euro. Inoltre si legge che "*Se un capofamiglia sottoscrive più di un abbonamento, il tutto rientra in una sola pratica. Bolli e spese di istruttoria vengono pagati una sola volta*"; le spese di istruttoria sono fissate nella misura del 2% del "*capitale finanziato*".

FIG. 1: Tabella del finanziamento all'indirizzo internet di SSCN
<http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx?content=1&root=3445>

Indietro Cerca Preferiti

http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx?content=1&root=3445

Accompagniamo una normativa in tema di trasparenza.

Tabella del Finanziamento:

SETTORE	ABBONAMENTO INTERO	ABBONAMENTO RIDOTTO	DIRITTI DI PREVENUTA	RATA MENSILE ABB. INTERO	RATA MENSILE ABB. RIDOTTO
CURVA	Euro 275	Euro 230	Euro 5	Euro 25,3	NON FINANZIABILE
DISTINTI	Euro 570	Euro 420	Euro 5	Euro 50,4	Euro 37,6
TRIBUNA NISIDA	Euro 600	Euro 440	Euro 5	Euro 52,9	Euro 39,3
TRIBUNA POSILLIPO	Euro 1140	Euro 720	Euro 10	Euro 99,3	Euro 63,6
TRIBUNA ONORE *	Euro 2500	NON PREVISTO	Euro 10	Euro 214,9	NON FINANZIABILE

Info e dettagli sul Finanziamento

- Spese fisse di istruttoria pari al 2% del capitale finanziato
- Imposta di Bollo (attualmente vigente): € 14,62 (una tantum, in pagamento con la prima rata)
- Se un capofamiglia sottoscrive più di un abbonamento, il tutto rientra in una sola pratica. Bolli e spese di istruttoria vengono pagati una sola volta.
- Il rimborso delle rate dovrà avvenire a mezzo RID su conto corrente (fornire codice IBAN). Spese mensili per incasso rata € 1,50.
- Periodicità di rimborso: mensile.
- Rate nr. 12
- Tan 0%, Taeg Massimo 29,09%

La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione di Deutsche Bank S.p.A.

6. In calce alla tabella è riportata la dicitura “Scopri come finanziare il tuo abbonamento” e l’invito a selezionare un link che conduce alla pagina del sito di DB <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm>. La pagina si apre con l’affermazione “Segui la tua passione con la comodità di Prestitempo. Goditi tutte le partite di Serie A del Napoli allo stadio San Paolo! A partire da 25,3 € al mese per 12 mesi”. Viene poi riportata una tabella che rappresenta le tipologie di finanziamento offerte e sono descritte le condizioni economiche del finanziamento come qui riportato in Figg. 2 e 3. La tabella presente nella parte superiore della pagina web di DB (cfr. FIG. 2) appare uguale a quella, prima descritta e riportata in FIG. 1, che compare all’indirizzo internet di SSCN <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx>, mentre il dettaglio delle condizioni economiche presenta delle differenze. In particolare, solo nella parte inferiore della pagina web del sito <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm>, (cfr. FIG. 3) viene menzionato un costo di 2 euro annuali per “comunicazione periodica [...] non compreso nell’esempio” e un costo di 4 euro per “istruttoria pratica” per gli abbonamenti del settore curva, in luogo della commissione del 2%. Inoltre, più in generale, solo in questo sito sono specificate le voci incluse e non negli importi rateali riportati in tabella.

FIG. 2: Tabella del finanziamento all’indirizzo internet di DB <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm>

Indietro - Cerca - Preferiti

http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm

Richiedere il tuo abbonamento a TASSO ZERO* è semplice e conveniente

SCOPRI ALCUNI ESEMPI DI FINANZIAMENTO

19 PARTITE DI SERIE A

SETTORE	ABBONAMENTO INTERO	ABBONAMENTO RIDOTTO	DIRETTORI PRESENTITA	RATA MENSILE TASSO ZERO*	RATA MENSILE TASSO RIDOTTO
CURVA	€ 275	€ 230	€ 5	€ 25,3	NON FINANZIABILE
DISTINTI	€ 570	€ 420	€ 5	€ 50,4	€ 37,6
TRIBUNA MOGA	€ 600	€ 440	€ 5	€ 52,9	€ 39,3
TRIBUNA POSSILIPO	€ 1.140	€ 720	€ 10	€ 99,3	€ 63,6
TRIBUNA D'ONORE	€ 2.500	NON PREVISTO	€ 10	€ 214,9	NON FINANZIABILE

SSC Napoli in collaborazione con Prestitempo, ti offre l'opportunità di acquistare il tuo abbonamento pagandolo in 12 comode rate mensili a tasso Zero*!

RECATI PRESSO LO SPORTELLO PRESTITEMPO a Napoli, in via Santa Brigida n° 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.20 e dalle 14.45 alle 15.40 con la Documentazione Richiesta e chiedi di finanziare il tuo abbonamento.

Per conoscere tutti i dettagli relativi all'abbonamento, consulta la [pagina dedicata](#).

Documentazione Richiesta

FIG. 3: Condizioni economiche del finanziamento sul sito di DB <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm>

Indietro - Cerca - Preferiti

http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm

Documentazione Richiesta

Documento di Reddito: ultima busta paga o ultimo 740 o ultimo cedolino della pensione
 Documento di Identità: codice fiscale, patente o carta di identità non scadute
 Codice IBAN: il codice del conto corrente sul cui verranno addebitate le rate del finanziamento
 Tessera del Tifoso: la "Club Azzurro Card" o la ricevuta della richiesta rilasciata dall'Ufficio postale

Gli abbonati del settore "CURVA" dovranno presentare 2 diversi documenti di identità (ad esempio Patente e Carta di Identità) entrambi non scaduti.

Costi Accessori

Incasso RID: € 1,50 mensili. Costo già compreso nell'esempio.
Istruttoria pratica: 2% dell'importo finanziato, 4€ per il settore curva. Costo già compreso nell'esempio.
Imposta di Bollo: € 14,62 in aggiunta alla prima rata. Costo non compreso nell'esempio.
Comunicazione Periodica: 2€ ogni 12 mesi. Costo non compreso nell'esempio.

Se un capofamiglia sottoscrive più di un abbonamento mediante una sola pratica di finanziamento, bolli e spese di istruttoria vengono pagati una sola volta.

L'abbonamento ridotto è riservato ai ragazzi fino a 16 anni di età (nati dopo il 1 settembre 1995) e a tutte le donne.

* Tan 0 - Taeg Max 29,99%. Soggetti finanziabili dai 18 ai 75 anni di età con reddito dimostrabile.
 ** 25,3 € al mese è l'importo della rata mensile, comprensiva di spese di incasso RID, per l'abbonamento del settore "CURVA".

Messaggio Pubblicitario: Prima dell'adesione leggere le condizioni contrattuali, i fogli informativi e le informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso gli Sportelli e i punti vendita convenzionati Prestitempo del Gruppo Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.prestitempo.it.
 La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Condizioni valide fino al 30 settembre 2011.

[CONDIZIONI](#) | [CONDIZIONI](#) | [CONDIZIONI](#)

[TRASPARRENZA BANCA](#) | [INFORMATICA ASSOCIATA](#)

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

7. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 21 novembre 2011 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS7752 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza del messaggio, in quanto esso riporta il TAN (pari a zero) e il TAEG massimo (pari al 29,09%), senza tuttavia indicare quale sia il TAEG corrispondente a ciascuna delle otto tipologie di finanziamento offerte. Inoltre, dal messaggio non emerge chiaramente quali siano le componenti di costo già incluse negli importi delle rate mensili indicate nelle tabelle di FIG. 1 e 2 e vi sono divergenze informative circa gli elementi di costo del finanziamento tra quanto riportato alla pagina <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx?content=1&root=3445> del sito di SSCN e alla pagina <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm> del sito di DB.

8. SSCN ha presentato memorie in data 13 e 19 dicembre 2011, in data 20 gennaio 2012, a seguito della richiesta di informazioni effettuata il 13 gennaio 2012, e in data 9 febbraio 2012.

Deutsche Bank ha presentato memorie il 28 dicembre 2011 e il 9 febbraio 2012.

9. SSCN ha esercitato il diritto di accesso il 14 dicembre 2011 e il 27 gennaio 2012.

10. Il 31 gennaio 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

11. SSCN Napoli ha concluso una Convenzione con DB per offrire ai propri tifosi, tramite i servizi di DB, la possibilità di ottenere finanziamenti per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione calcistica 2011/2012¹.

12. Ai sensi dell'articolo dell'articolo 3.5 della Convenzione, DB si impegna a fornire a SSCN tutta la documentazione che quest'ultima dovrà esporre nei locali aperti al pubblico, assumendo la responsabilità del controllo di conformità rispetto alla legge di tale documentazione.

Ai sensi dell'articolo 12 della medesima Convenzione, DB si impegna a sostenere totalmente i costi per l'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani locali e quelli relativi alla produzione di volantini *"restando espressamente inteso che predetta campagna si svolgerà secondo le modalità determinate dal Napoli a propria insindacabile discrezione"*². Inoltre DB si *"impegna a realizzare a propria cura e spese un sito web a supporto dell'intera operazione i cui contenuti dovranno essere concordati tra le Parti, cui sarà possibile accedere tramite un link attivato sia sul sito istituzionale del Napoli sia sul sito istituzionale di DB"*³.

13. Il TAEG corrispondente a ciascuna delle otto tipologie di finanziamento proposte varia da un valore di 6,40% per l'abbonamento in tribuna d'onore al 29,09% per l'abbonamento in curva, seguendo un andamento crescente al diminuire dell'importo finanziato. Ad esempio, un abbonamento nei Distinti Intero presenta un TAEG del 15,92%, Ridotto del 20,57% e in Tribuna Nisida intero 15,28% e Ridotto 19,75%.

14. La campagna abbonamenti 2011/2012 ha avuto inizio il 25 luglio 2011 e si è conclusa il 15 ottobre 2011.

Il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento è stato pubblicato nei siti *internet* a partire dal 25 luglio 2011.⁴

DB ha rimosso il messaggio promozionale pubblicato nel proprio sito *internet* appena ricevuta la comunicazione di avvio del presente procedimento.

Non è stata svolta alcuna campagna pubblicitaria ulteriore. Pertanto, DB non ha sostenuto alcun costo diretto a fronte della campagna pubblicitaria⁵. Per la stagione calcistica 2011-2012 sono stati conclusi 693 contratti di finanziamento.

15. Nel caso di sottoscrizione di più abbonamenti mediante una sola pratica di finanziamento, l'applicazione delle spese di istruttoria, pari al 2% del capitale finanziato e a 4 euro per il settore curva, è avvenuta, diversamente da quanto pubblicizzato, rapportandole all'intero capitale finanziato o a ciascun abbonamento nel caso del settore curva, invece che al solo abbonamento del capofamiglia⁶.

Tale condotta ha riguardato più di 144 pratiche di finanziamento per un totale di 314 abbonamenti, garantendo un maggior introito di circa 1.800 euro.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

16. SSCN avrebbe inteso stipulare la Convenzione con DB al solo fine di identificare tetti massimi applicabili ai finanziamenti, ad esclusivo interesse dei propri abbonati e a tutela degli stessi, non conseguendo alcun beneficio economico dall'operazione⁷.

17. SSCN ritiene di essere totalmente estranea rispetto alle condotte contestate, in quanto non aveva possibilità di effettuare alcuna verifica di tipo tecnico sul messaggio oggetto del procedimento. Ciò in quanto, data la natura tecnica delle informazioni concernenti i finanziamenti, DB si è assunta l'esclusiva responsabilità di redigere la documentazione relativa all'operazione, ivi inclusi i materiali informativi. In particolare, nella Convenzione le Parti hanno stabilito che la

¹ [Doc. 11.]

² [Doc. 17.]

³ [Doc. 17.]

⁴ [Doc. 11.]

⁵ [Doc. 15.]

⁶ [Doc. 15.]

⁷ [Doc. 11.]

predisposizione ed il controllo di conformità rispetto alla legge della documentazione da mettere a disposizione del pubblico fosse affidata esclusivamente a DB, che si impegna altresì a tenere indenne SSCN da qualsiasi danno, costo, onere o spesa che dovesse subire a causa della violazione da parte di DB di tale garanzia⁸.

18. Con riferimento alla mancata indicazione del TAEG in modo puntuale per ogni tipologia di finanziamento, le Parti hanno evidenziato che il messaggio promozionale ha comunque evidenziato tramite l'indicazione del TAEG massimo il costo massimo possibile del finanziamento. Inoltre, nei messaggi sono stati messi a disposizione dei clienti tutti gli elementi per calcolare il costo complessivo da sostenere in relazione al finanziamento prescelto e valutare la convenienza economica dell'offerta. In particolare, è stata elaborata una specifica tabella intitolata "costi accessori" che riporta con evidenza grafica le componenti di costo del finanziamento⁹.

19. Rispetto alla presenza di informazioni non completamente coincidenti in merito al costo dei finanziamenti, presenti sul sito di SSCN e di DB, SSCN ha sostenuto che ciò sarebbe ascrivibile alle diverse forme grafiche utilizzate e al maggior livello di dettaglio che contraddistingue i dati inseriti nella pagina di DB rispetto alle comunicazioni meramente generali e di natura illustrativa rese sul sito della squadra di calcio. Infatti, il lettore era invitato a consultare attraverso un apposito *link* la pagina del sito *internet* della banca, strutturata per consentire al tifoso di apprendere i costi complessivi del finanziamento. DB ha sostenuto che la rappresentazione non integrale delle caratteristiche dei finanziamenti sul sito *internet* di SSCN sarebbe dovuta alla mera finalità informativa e non già promozionale di tale sito *internet*.

20. Per quanto concerne la difformità tra quanto pubblicizzato e le condizioni effettivamente praticate nel caso della stipulazione di più abbonamenti con unico finanziamento, DB ha ammesso che la propria condotta non è stata coerente con quanto pubblicizzato, rappresentando che ciò sarebbe accaduto per un mero disguido dipendente dalla configurazione dei sistemi informativi. Ciò, peraltro, avrebbe determinato un maggior introito di assai modesta entità e non avrebbe generato alcuna lamentela da parte della clientela.

DB ha inoltre dichiarato di *"aver avviato il rimborso favore di tutti i clienti che hanno acquistato più abbonamenti dell'importo corrispondente alla differenza tra quanto complessivamente pagato a titolo di spese di istruttoria e quello che avrebbero dovuto pagare ove l'onere fosse stato correttamente calcolato dalla banca"*¹⁰.

SSCN ha evidenziato che tale condotta sarebbe avvenuta nella fase esecutiva di erogazione dei finanziamenti.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

21. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 22 febbraio 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

22. Con parere pervenuto in data 15 marzo 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulti scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- nei siti *internet* di entrambe le Parti vengono riportate, tramite una tabella simile per forma e contenuto, le tipologie di finanziamento e le relative condizioni economiche. Queste ultime, però, non vengono esplicitate con modalità utili a garantire al consumatore una compiuta e corretta valutazione delle stesse, in quanto viene esplicitato solo il valore massimo del TAEG applicabile;
- nei due siti *internet* vengono fornite informazioni non concordanti con riferimento ai costi dei finanziamenti, generando un effetto confusorio nel consumatore e compromettendo per tal verso la sua libertà di scelta;
- la circostanza che la campagna promozionale non fornisca informazioni veritiere in merito alla quantificazione delle spese di *"istruttoria pratica"*, è idonea ad alterare il comportamento economico del consumatore, dal momento che la leva finanziaria utilizzata, basata sullo sfruttamento delle economie di scala generate dalla sottoscrizione multipla di più beni omogenei, risulta un ottimo incentivo all'acquisto di più abbonamenti;
- pertanto, il messaggio pubblicitario non consente al consumatore di apprezzare il reale valore e convenienza economica della formula di pagamento rateale, inducendolo ad assumere una decisione di carattere commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

23. Il presente procedimento riguarda i seguenti profili di ingannevolezza presenti nei messaggi diffusi sui siti *internet* delle Parti, con riferimento alle condizioni economiche alle quali sono erogati i finanziamenti finalizzati all'acquisto di abbonamenti calcistici per la squadra del Napoli:

- l'assenza dell'indicazione puntuale del TAEG per ciascuna delle otto tipologie di finanziamento pubblicizzate;
- la non coincidenza tra le voci di costo dei finanziamenti elencate sul sito di SSCN e su quello di DB, al quale si è diretti tramite un *link*;

⁸ [Docc. 11, 17 e 14.]

⁹ [Docc. 15 e 23.]

¹⁰ [Doc. 15.]

- l'indicazione di condizioni economiche non corrispondenti a quelle effettivamente praticate in caso di sottoscrizione di più abbonamenti con un unico finanziamento.

i) L'assenza del TAEG

24. Il TAEG è notoriamente l'indicatore che esprime nel modo più ampio e completo gli elementi di costo di un contratto di finanziamento. L'assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente al consumatore di effettuare un'adeguata valutazione della effettiva convenienza dell'offerta, poiché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell'operazione, ovvero del costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per la fruizione del credito. La disponibilità di tali informazioni è essenziale per poter valutare sia l'onerosità dell'operazione, sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili, in un settore, come quello creditizio, che si contraddistingue per la forte asimmetria informativa esistente tra imprese e consumatori, in conseguenza della complessità della materia e della scarsa conoscenza del consumatore rispetto a un servizio cui non si ricorre con frequenza. La mancata indicazione del TAEG appare pertanto un condotta omissiva ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore circa il reale costo del finanziamento, orientando indebitamente la sua scelta con riferimento sia alla scelta di contrarre un prestito sia di acquistare il bene pubblicizzato.

25. Per tali ragioni non appare condivisibile quanto sostenuto dalle Parti in merito al valore informativo dell'indicazione del TAEG massimo e del dettaglio delle voci di costo del finanziamento. Ciò emerge con particolare evidenza nel caso di specie, dove il TAN è pari a zero, il costo complessivo del finanziamento deriva da voci espresse sia in misura percentuale che fissa e il TAEG assume una gamma di valori molto ampia e crescente al decrescere della somma finanziata.

ii) La non coincidenza delle informazioni contenute nei siti internet delle Parti

26. L'effetto decettivo del comportamento dei professionisti derivante dall'assenza del TAEG è aggravato dalla circostanza che le informazioni presenti sui siti *internet* delle Parti sono in parte non coincidenti per contenuto, e sono espresse tramite una veste grafica che ne rende difficoltoso il confronto.

In particolare, sebbene le tabelle dei diversi finanziamenti proposti siano uguali per contenuto - differendo per veste grafica con effetti di nessun rilievo per la comprensione della medesima - le informazioni relative ai costi del finanziamento sono invece esposte con enfasi grafica, contenuto e ordine espositivo differenti. Solo una puntigliosa disamina delle numerose e disperse informazioni relative al costo del finanziamento, indispensabile in assenza di un indicatore sintetico di costo, consente di apprendere dell'esistenza del costo di 2 euro per l'invio di comunicazioni periodiche, di capire quali costi sono compresi e quali esclusi negli importi delle singole rate, nonché di essere informati che per il settore curva le spese di istruttoria pratica non sono il 2% del capitale finanziato, ma sono pari a 4 euro (che, dopo ulteriori riflessioni è possibile identificare come condizione maggiormente favorevole).

La diffusione delle informazioni circa il costo del finanziamento con le modalità descritte, appare confusoria per il consumatore, e per tal verso configura un'omissione ingannevole ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Codice del Consumo.

27. Per la presenza di una ricchezza di informazioni così ampia su entrambi i siti *internet*, divergente solo per poche informazioni, pur di rilievo per le scelte di natura economica del consumatore, non si condivide la posizione delle Parti che ravvisano nei messaggi presenti nei due siti *internet* diverse finalità, che dovrebbero spingere il consumatore a considerare come pienamente informativo solo il sito di DB.

iii) L'indicazione di condizioni economiche ingannevoli in caso di sottoscrizione di più abbonamenti con un unico finanziamento

28. Infine, i messaggi appaiono ingannevoli ai sensi dell'articolo 21 del Codice del Consumo nella parte in cui prospettano l'applicazione di uno sconto quantità nel caso dell'acquisto di più abbonamenti con un solo finanziamento. Infatti, per stessa ammissione di DB, le spese di istruttoria non sono state applicate conformemente a quanto pubblicizzato, ma in senso più sfavorevole per il consumatore.

29. Posto che la presenza di uno sconto quantità è suscettibile di condizionare in modo significativo le scelte di acquisto dei consumatori, che peraltro risultano oltre il 20% del totale di coloro che hanno sottoscritto un finanziamento per l'acquisto dell'abbonamento e oltre il 35% degli abbonamenti con finanziamento, non appare assumere rilievo ai fini della valutazione della natura ingannevole dei messaggi quanto evidenziato da DB relativamente al ridotto vantaggio che il professionista ne ha derivato.

30. Per quanto esposto e anche in ragione degli elementi di complessità che caratterizzano la valutazione della convenienza economica di un finanziamento, e tenuto conto della tipologia di destinatari, che presumibilmente ricorrono a tali servizi in ragione di condizioni economiche difficoltose, la pratica deve inoltre ritenersi non conforme al grado di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, nel caso di specie, in termini di chiarezza e completezza delle comunicazioni commerciali diffuse dai professionisti, con particolare riguardo alle informazioni relative alle condizioni economiche dei prestiti pubblicizzati.

31. Si ritiene infine che le Parti siano ugualmente responsabili della pratica oggetto del procedimento. In particolare, con riguardo a SSCN che si è detta completamente estranea alla condotta contestata, va considerato che la società sportiva ha pubblicato il messaggio sul suo sito *internet* per promuovere la vendita dei propri abbonamenti calcistici,

con uno stretto e diretto interesse a che la possibilità di finanziamento generasse un aumento della domanda di abbonamenti. SSCN, pertanto, avendo piena contezza delle informazioni ivi contenute, aveva la possibilità e l'onere di rilevare la scarsa trasparenza e la natura confusoria delle informazioni presenti sui due siti, collegati tra loro da un *link* presente sul sito di SSCN stessa.

Peraltro la stessa Convezione in essere tra le Parti prevedeva - pur in presenza di pattuizioni relative all'assunzione di responsabilità da parte di DB riguardo il contenuto delle informazioni al pubblico - che la campagna pubblicitaria si sarebbe svolta secondo modalità determinate da SSCN e che il contenuto dei siti *internet* doveva essere concordato tra le Parti.

32. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame posta in essere da SSCN e DB, consistente nella diffusione dei messaggi pubblicitari descritti al punto II, deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla convenienza del servizio di finanziamento pubblicizzato.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

a) SSCN

35. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell'entità del pregiudizio economico complessivo per il consumatore, della molteplicità dei profili di ingannevolezza accertati, dell'estesa penetrazione della pratica diffusa tramite il sito di SSCN e della dimensione economica non esigua del professionista.

36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 25 luglio 2011 e si è conclusa il 15 ottobre 2011.

37. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

b) Deutsche Bank

38. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell'entità del pregiudizio economico per il consumatore, della molteplicità dei profili di ingannevolezza riscontrati, dell'estesa penetrazione della pratica diffusa tramite il sito di DB e della dimensione economica rilevante del professionista.

39. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 25 luglio 2011 e si è conclusa il 15 ottobre 2011.

40. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Deutsche Bank S.p.A. nella misura di 195.000 € (centonovantacinquemila euro).

41. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante, in quanto il professionista risulta già destinatario di un provvedimento in violazione del Codice del Consumo¹¹, e una circostanza attenuante, riferibile alla decisione del professionista di rimborsare tutti i clienti del maggior costo loro addebitato a titolo di spese di istruttoria in caso di abbonamenti multipli, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame posta in essere dalla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. e dalla società Deutsche Bank S.p.A. risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di messaggi ingannevoli con riguardo ai costi dei finanziamenti pubblicizzati, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dai professionisti;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. e dalla società Deutsche Bank S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,

¹¹ [Cfr. la decisione dell'Autorità del 4 agosto 2011 relativa al PS3231 "Deutsche Bank – Rimborsamento mutuo Bancoposta", in Boll. n. 31/11.]

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

c) di irrogare alla società Deutsche Bank S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella